



STATUTO

SIENA - S.S. 73 Levante 23 - Loc. Due Ponti

Testo aggiornato con le modifiche apportate nell'Assemblea dei Soci del 20 luglio 2009

STATUTO

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

Costituzione e denominazione.

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e dell'art. 113 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 è costituita una società per azioni denominata TRA.IN S.p.A.
2. La Società è a prevalente partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, degli artt. 2325, c.c., e segg. e in particolare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2449, c.c., e segg., e successive modifiche

Art. 2

Sede

La Società ha sede legale in Siena. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Società potrà aprire sedi secondarie e punti di contatto con l'utenza.

Art. 3

Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2035 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4

Oggetto Sociale

1. La società ha come scopo primario la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano, di quelli relativi ad esigenze di carattere scolastico, turistico, culturale – con qualsiasi modalità vengano svolti - nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarietà e che siano ritenuti utili e remunerativi per l'attività sociale.
2. La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità perseguendo il contenimento della spesa pubblica e delle tariffe, l'innovazione tecnologica, l'efficienza e la sostenibilità ambientale.

3. Per i servizi accessori e complementari all'attività sociale di cui al primo comma, si intendono i seguenti:
- a) l'impianto e l'esercizio di servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci;
 - b) il noleggio di autoveicoli;
 - c) l'attività di gestione e promozione turistica;
 - d) l'assunzione di rappresentanze e di deposito di merci;
 - e) la progettazione, realizzazione e gestione di strutture attinenti alla intermodalità;
 - f) lo sviluppo di studi e ricerche e l'acquisizione di dati e informazioni con l'obiettivo di individuare soluzioni adeguate ai problemi della mobilità, progettare, realizzare e gestire sistemi di viabilità e traffico;
 - g) l'assunzione in concessione di modi di trasporto non tradizionali, ovvero di sistemi di trasporto su sede propria, quali tranvie, metropolitane, scale e tappeti mobili, funicolari e simili;
 - h) lo svolgimento di servizi di trasporto scolastico ed altri servizi di trasporto di tipo privato richiesti da Enti proprietari o da privati;
 - i) l'utilizzazione di mezzi, impianti, strutture e/o supporti organizzativi aziendali per scopi connessi al trasporto, alla circolazione stradale ed alle altre attività aziendali a ciò complementari o comunque svolte;
 - l) la gestione per conto terzi, ai fini della ottimizzazione delle potenzialità e delle strutture e del personale, di officine per la manutenzione e riparazione di autoveicoli, mezzi di trasporto, impianti di trasporto e degli altri servizi connessi alla attività principale.
4. Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate anche mediante la creazione o l'assorbimento di aziende private e/o pubbliche che esercitano le attività di cui ai punti precedenti rilevandone, ove necessario, le relative azioni, licenze o autorizzazioni, oppure direttamente o a mezzo di società e holding controllate o partecipate; la Società ha comunque il potere di acquisire partecipazioni anche di minoranza in Società o Imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, purchè nel rispetto dell'art. 2361 del codice civile e senza che ciò comporti sollecitazioni al pubblico. Quanto sopra dovrà avvenire sulla base di piani tecnico-finanziari che ne dimostrino la convenienza economica per la società.

5. La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che verranno repute dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi.
6. Per far fronte agli investimenti in impianti fissi e materiale rotabile, la società potrà ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi. L'acquisizione della gestione di servizi dai soci o in convenzione o in concessione da terzi e l'estensione della rete è subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento e dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.
7. E' fatto divieto alla Società di esercitare la sollecitazione al pubblico risparmio e in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1°sett. 1993, n. 385.
8. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà coordinare le proprie iniziative con le altre Aziende o Società fornitrici di servizi pubblici attraverso anche la costituzione di nuove Società, di Associazioni temporanee di Impresa e la partecipazione a Consorzi o Società consortili.

Art. 5

Relazioni con il pubblico

1. Per i servizi assegnati in gestione alla società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.
2. E' fatto obbligo, annualmente, di pubblicare la Carta dei Servizi, strumento di promozione dei diritti dei cittadini/clienti e di controllo e monitoraggio degli standard qualitativi del servizio offerto.

TITOLO II
CAPITALE – SOCI – AZIONI

Art. 6
Capitale sociale

1. Il capitale della società è determinato in € 6.353.750,52= (seimilionitrecentocinquantatremilasettecentocinquanta virgola cinquantadue) ed è diviso in n. 1.231.347 azioni nominative di € 5,16= (cinque virgola sedici) ciascuna.
2. Le eventuali proposte di variazione del capitale sociale possono essere deliberate solo allorché i soci od eventuali Enti Pubblici Locali o Imprese private, non ancora soci abbiano assunto impegni idonei a garantire che la variazione stessa non comporti il venir meno della prevalenza del capitale pubblico locale, come definito all'art. 7, comma 3.
3. Gli aumenti di capitale sociale sono riservati ai soci in proporzione alle azioni possedute. Tale diritto può essere ceduto con procedure di cui al successivo art. 9.

Art. 7
Soci

1. Possono essere soci della TRA.IN S.p.A. tutti gli Enti Locali della Provincia di Siena, della Regione Toscana e delle altre Regioni, nonché gli Enti Pubblici, le Associazioni, le Imprese ed i soggetti pubblici e privati - operanti in Italia e all'estero - la cui attività e la cui esperienza possano offrire opportunità favorevoli al pieno raggiungimento degli scopi sociali. La qualità di socio viene acquisita unicamente mediante l'iscrizione nell'apposito libro soci e comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello Statuto della società. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.
2. Qualora fra gli azionisti figurino, oltre agli Enti Locali territoriali, anche Enti, Imprese o soggetti pubblici e privati, come sopra indicato, si determineranno due categorie di soci:
 - a) la categoria dei soci pubblici, rappresentata dagli Enti Locali Territoriali;
 - b) la categoria dei soci privati, composta da tutti gli altri azionisti.Le suddette categorie di soci possono dare vita a patti di Sindacato al fine di meglio raggiungere gli obiettivi e finalità sociali.
3. Il capitale sociale deve appartenere almeno per il 51% delle azioni agli Enti Locali; la loro partecipazione al di sotto della soglia minima del 51%

comporta lo scioglimento della società a norma dell'art. 2484 c. 4 c.c. con le modalità di cui al 3° comma dello stesso articolo.

Art. 8

Azioni

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.
2. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Art. 9

Condizioni per l'alienazione delle azioni, diritti di opzione e prelazione

1. Ciascun Ente Locale Territoriale socio, che intenda alienare – in tutto od in parte – le proprie azioni, deve comunicare per iscritto la propria intenzione al Consiglio di Amministrazione indicando il prezzo richiesto.
Il Consiglio di Amministrazione la comunica a tutti gli altri Enti Locali Territoriali soci. Ciascuno di essi può, nei successivi novanta giorni, dichiarare la propria volontà di acquistare – in tutto o in parte – le azioni offerte in vendita dandone notizia – per iscritto, a mezzo lettera racc. r.r. – all'ente venditore nonché al Consiglio di Amministrazione, non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza del precedente termine.
2. Ove la dichiarazione di acquisto sia priva di riserve sul prezzo e provenga da uno solo degli altri Enti Locali Territoriali, la vendita si intende conclusa ed il relativo pagamento avviene nei successivi sessanta giorni.
Ove la dichiarazione della volontà di acquisto senza riserve provenga da più Enti Locali Territoriali, la vendita – in mancanza di accordo fra i dichiaranti – avviene ripartendo le azioni in vendita tra i dichiaranti medesimi in proporzione al numero di azioni già dagli stessi possedute. Il venditore, dal momento della ricezione della prima dichiarazione di acquisto, è tenuto a vendere le azioni agli Enti Locali Territoriali dichiaranti, nelle quantità che saranno comunicate dal Consiglio di Amministrazione; il pagamento avviene nei sessanta giorni successivi alla suddetta comunicazione.
3. Ove, invece, la dichiarazione della volontà di acquisto sia formulata con riserva in ordine al prezzo richiesto od alla quantità offerta, l'ente che intende acquistare deve contestualmente indicare il prezzo offerto ed il numero di azioni oggetto dell'offerta; in mancanza di accettazione – da

parte dell'ente venditore - nei successivi sessanta giorni e tramite comunicazione scritta – il prezzo viene determinato, su richiesta della società – dal Collegio Sindacale, entro i novanta giorni successivi a quello del ricevimento della richiesta di valutazione, che è effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato.

4. Nel caso in cui tutte o parte delle azioni messe in vendita non siano acquistate da altri Enti Locali Territoriali soci, il Consiglio di Amministrazione dà, ove possibile, a norma dell'art. 2357 del c.c. – avvio al procedimento di acquisto da parte della Società purchè siano rispettate le condizioni di cui all'art. 7 comma 3. Altrimenti la Società, nelle forme più opportune e con il consenso degli altri Enti Locali Territoriali soci - invita all'acquisto altri Enti Locali Territoriali della Provincia di Siena e, successivamente, di altre Province, non ancora soci.

Di tali operazioni il Consiglio di Amministrazione tiene informato l'Ente che intende vendere le proprie azioni. Se l'acquisto da parte della società o di altro Ente Locale Territoriale non socio non intervenga nei novanta giorni successivi a quello in cui è stata accertata la mancanza di volontà di acquisto da parte degli Enti Locali Territoriali soci, l'ente che intende vendere le azioni potrà procedere ad alienarle esclusivamente in un numero che – sottratto da quello complessivo delle azioni possedute dagli altri enti locali – consenta il perdurare della prevalenza del capitale pubblico locale, come previsto all'art. 7, c. 3.

In questo caso i soci appartenenti alla categoria “privati” hanno diritto di opzione sulle azioni in vendita, che saranno da loro acquistate in proporzione a quelle possedute. Se alcuni di questi soci non intendono acquistare la quota di azioni di cui hanno l'opzione, l'acquisto sarà effettuato dai rimanenti soci privati sempre in proporzione alle azioni possedute; accertato che nessuno dei suddetti soci intenda acquistare le azioni, le stesse potranno essere vendute a soggetti che abbiano i requisiti di cui al primo comma dell'art. 7 e del successivo comma del presente articolo.

5. Ciascun socio della categoria “privati”, se intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni, deve comunicare per iscritto la propria intenzione al Consiglio di Amministrazione indicando il prezzo richiesto. La vendita avverrà con proposta di acquisto offerta indistintamente ai soci di entrambe le categorie, i quali avranno sessanta giorni di tempo per esercitare la prelazione, mediante racc. r.r. al Presidente della Società. In ipotesi di mancato esercizio di prelazione la proposta può essere avanzata a terzi. Le stesse procedure si applicano in caso di cessione del diritto di prelazione sull'emissione di nuove azioni e di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale.”
6. Ove non risulti possibile che la vendita avvenga nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi ed in particolare delle finalità perseguite dalle precedenti disposizioni, il socio che intende vendere – in tutto o in

parte - le proprie azioni, deve confermare, per iscritto, al Consiglio di Amministrazione l'intenzione di vendere. A fronte di tale conferma il Consiglio di Amministrazione convoca, nei successivi trenta giorni, l'Assemblea straordinaria per l'adempimento di cui al primo comma, lettera b) del successivo art. 25

Art. 10

Certificati azionari

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

Art. 11

Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410, c.c., e seguenti, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 12

Recesso

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. I termini, le modalità per la determinazione del valore delle azioni per il recesso sono quelle previste dagli artt. 2437 bis e ter del c.c.
2. Il recesso è però condizionato dalla preventiva offerta di vendita, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti art. 7 e 9, delle azioni di proprietà del socio che intende recedere.

TITOLO III **GLI ORGANI DELLA SOCIETA'**

Art. 13

Sistema di amministrazione e controllo. Organi

La Società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Amministratore Delegato, quando nominato;
- e) il Collegio Sindacale.

Art. 14

L'Assemblea: Convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, adottate in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.
2. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o da 1/5 dei Soci (art. 2367 del c.c.); la decisione e le richieste suddette debbono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare; La convocazione avviene mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, anche eventualmente in seconda convocazione. L'assemblea può tenersi anche fuori dalla sede sociale, purchè sul territorio italiano; l'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e dei tempi in cui possono essere consultati i documenti relativi ai suddetti argomenti.
L'avviso di cui sopra deve essere comunicato ai soci con lettera raccomandata AR, oppure via telefax, e-mail, o con altro mezzo equivalente, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, da spedirsi agli indirizzi risultanti dal libro Soci.
3. I soci, cui compete il diritto d'intervento alle adunanze dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2370 c.c., possono farsi rappresentare da procuratore munito di delega per la specifica adunanza, che comunque non può essere conferita a membri del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale o dipendenti della società; nessuno può rappresentare più di 3 soci.
4. Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in loro assenza, la presidenza è assunta da uno dei rappresentanti dei Soci presenti, nominato seduta stante

dall'Assemblea.

5. L'Assemblea nomina un Segretario, con il compito di redigere in forma sintetica il verbale dell'adunanza che viene letto ed approvato a conclusione dei lavori o all'inizio di quelli dell'adunanza immediatamente successiva; le deliberazioni dell'assemblea sono però riportate nella loro integralità. L'Assemblea nomina altresì, tra i rappresentanti dei soci presenti, uno o più scrutatori con il compito di accertare l'esito delle votazioni.
6. I verbali delle adunanze sono raccolti in un apposito registro e sottoscritti dal presidente, dal Segretario e dagli scrutatori di cui ai precedenti commi. Nei casi previsti dalla legge, o qualora lo decida il Consiglio di Amministrazione, il verbale è redatto da un notaio. Ogni socio presente all'adunanza ha diritto all'integrale inserimento a verbale di sue dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Art. 15

Assemblea Ordinaria: costituzione, funzioni, poteri, deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita – tenuto conto delle condizioni di cui agli artt. 2368 e 2369 cc - in prima convocazione con la presenza di almeno il 60% del capitale sociale e rappresentato da almeno 1/3 del numero dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza del capitale sociale e rappresentato da almeno 1/4 del numero dei soci. Il Presidente, prima di dare avvio ai lavori, accerta la regolarità della convocazione e delle deleghe nonché il numero dei soci presenti, curando l'annotazione a verbale dell'esito di tali accertamenti.
2. Sono riservate all'Assemblea Ordinaria: l'approvazione del Bilancio; l'approvazione del programma pluriennale generale dell'attività sociale e del piano gestionale; la decisione di istituire le figure dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale; la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, c. 1; la nomina, con indicazione della durata in carica, e la revoca del Presidente, dell'Amministratore Delegato se istituito, e dei residui componenti del Consiglio di Amministrazione; la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale; la determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente, all'Amministratore Delegato, se istituito, ai Sindaci ed al Presidente del Collegio Sindacale; le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; tutte le materie ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale e quanto altro attribuito da disposizioni di legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto.
L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sull'autorizzazione relativa alle seguenti operazioni di gestione:

a) trasferimento mediante vendita, permuta o conferimento di ramo/i aziendali quando il corrispettivo di trasferimento sia superiore ad Euro 800.000,00 (ottocentomila virgola zero zero);

b) trasferimento mediante vendita, permuta o conferimento di beni immobili quando il corrispettivo di trasferimento sia superiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero);

c) trasferimento mediante vendita, permuta o conferimento di beni immateriali quando il corrispettivo di trasferimento sia superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);

d) partecipazione o costituzione di società che impegnino oltre il 50% del valore del capitale sociale;

e) approvazione di programmi ed attività che comportino investimenti superiori al valore del capitale sociale.

3. L'Assemblea nomina, con votazioni separate, prima il Presidente e poi l'Amministratore Delegato; con successiva votazione gli altri membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dall'art. 17.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno, come segue:
a) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio;

b) entro il 31 dicembre per l'esame della relazione previsionale e programmatica e l'approvazione degli indirizzi per la predisposizione del programma gestionale per l'esercizio successivo.

5. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria occorre il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale in prima convocazione, della maggioranza delle quote presenti in Assemblea in seconda convocazione.

Per le autorizzazioni relative alle operazioni di gestione di cui al 2° capoverso del comma 2 del presente articolo la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria è valida se assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale di cui almeno il 20% di azioni, rispetto all'intero capitale sociale, che faccia parte della categoria dei soci privati.

Art. 16

Assemblea straordinaria: costituzione, funzioni, poteri, deliberazioni

1. L'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita come di seguito:

in prima convocazione con la presenza di almeno il 70% del capitale sociale e rappresentato da almeno due terzi del numero dei soci;

in seconda convocazione con la presenza di almeno il 60% delle quote di capitale sociale e rappresentato da almeno un terzo del numero dei soci appartenenti alla categoria "pubblici" ed un socio appartenente alla

categoria “privati”.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) modifica dello Statuto;
 - b) cambiamento dell'oggetto sociale;
 - c) operazioni di scissione, fusione e trasformazione;
 - d) scioglimento e proroga della Società;
 - e) nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei loro poteri;
 - f) revoca dello stato di liquidazione;
 - g) trasferimento della sede sociale all'estero;
 - h) emissione di obbligazioni e di azioni privilegiate.

3. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale presente.
Per le materie di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del comma 2 del presente articolo, nonché per le modifiche dello Statuto concernenti i quorum deliberativi, i vincoli di prelazione nella circolazione dei titoli azionari e i criteri e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, la validità della delibera assunta dalla assemblea in 1^a e 2^a convocazione è da intendersi conseguita solo nell'ipotesi in cui la stessa sia assunta con il voto favorevole sia di soci pubblici che rappresentino almeno il 20% del totale capitale sociale che di soci privati che rappresentino altrettanta quota (20%) dello stesso totale di capitale sociale.
In ogni caso le modifiche statutarie che pregiudichino la prevalente partecipazione pubblica del capitale sociale, assicurata dalle norme di cui all'art. 1 comma 2 e art. 7 comma 3, possono essere deliberate con la maggioranza del capoverso precedente, solo previo parere favorevole degli Organi competenti di almeno due terzi del numero di azionisti di parte pubblica.

Art. 17

Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Società, dall'Amministratore Delegato se istituito, e da un ulteriore numero di membri compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) componenti nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato come di seguito:

- preliminarmente l'Assemblea nomina il Presidente su proposta dei Soci della categoria pubblica. Le candidature per la nomina, corredate dai relativi curriculum, devono essere proposte e sottoscritte da almeno 1/3 dei soci della categoria pubblica;

- successivamente l'Assemblea nomina l'Amministratore Delegato sulla base di candidature proposte dalla categoria dei Soci privati, corredate dai relativi curricula, attestanti l'elevato livello di professionalità posseduta e la sperimentata esperienza manageriale documentata dalla titolarità di posizioni direttive apicali in altre Aziende, sottoscritte da almeno il 20% del capitale appartenente alla categoria Soci Privati;

- per i restanti membri del Consiglio di Amministrazione, determinato il numero di componenti da attribuire alle due liste di soci in diretta proporzione alle quote rispettivamente detenute, come appresso specificate, l'Assemblea provvede alla nomina sulla base delle proposte avanzate dai soci per la categoria e secondo la quota di rispettivo riferimento. Tale proposte dovranno altresì rispondere ai seguenti requisiti:

la lista delle candidature di parte pubblica dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo del numero dei Soci appartenenti a tale categoria;

la lista delle candidature di parte privata dovrà essere composta in diretta proporzione alle quote di capitale rispettivamente detenute.

Tutte le candidature devono essere corredate dei relativi curricula. La percentuale di membri da attribuire alle due liste è definita in termini direttamente proporzionali al numero delle azioni possedute dalle due categorie di soci; ove la proporzione non consenta di individuare numero interi, la frazione più alta è arrotondata per eccesso.

Qualora l'Assemblea non istituisca la figura dell'Amministratore Delegato, il numero massimo dei Consiglieri deve essere indicato come pari, onde garantire la effettive proporzionalità alle quote possedute, comprendendo in tale calcolo anche il Presidente.

Infine il numero massimo dei Consiglieri da eleggere quali espressione della categoria pubblica, compreso il Presidente, non può comunque essere superiore a 5 (cinque).

Ai membri possono essere attribuite deleghe su materie specifiche, da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione.

2. Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione generale degli affari della società con tutti i più ampi poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale, a norma delle disposizioni di legge e del presente Statuto, senza alcuna limitazione o distinzione fra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per Statuto è riservato alla esclusiva competenza dell'Assemblea.

A tal fine esamina tutti gli atti da sottoporre all'Assemblea (Bilancio, programma pluriennale generale, documento di programma gestionale, investimenti, atti regolamentari, costituzione di Enti o società nonché l'acquisizione di partecipazioni in società), propone all'Assemblea gli indirizzi i programmi di sviluppo della società.

Provvede inoltre: - a determinare l'eventuale compenso aggiuntivo per l'Amministratore Delegato e per gli altri Amministratori. Tali indennità aggiuntive vanno cumulate con quelle deliberate dall'Assemblea e,

complessivamente, non possono superare i limiti di legge; - alla nomina o all'assunzione dei Dirigenti; - a definire l'organigramma della società, gli indirizzi della politica del personale, ivi compresa la formazione, la valorizzazione delle professionalità e le relazioni sindacali.

Il Consiglio di Amministrazione – su proposta del Presidente – provvede alla nomina ed alla revoca del Direttore generale, se istituito, determinandone il trattamento economico e la durata del relativo rapporto; stabilisce altresì le modalità, i criteri di selezione ed i requisiti dei candidati in modo da reperire persone provviste di elevata capacità tecnico/professionale ed in possesso di comprovata esperienza manageriale documentata dalla titolarità di posizione apicale in azienda con almeno 100 dipendenti.

Provvede a regolare i rapporti fra l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generali, se entrambi istituiti.

Spetta infine al Consiglio di Amministrazione compiere la verifica annuale dell'operato del Direttore Generale e dei Dirigenti, sulla base di una attenta valutazione della prestazione professionale nel suo complesso.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Vice Presidente, su proposta del Presidente, scelto fra i membri candidati dagli Enti locali Territoriali soci.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a 3= (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e comunque fino alla nomina dei successori nel rispetto delle norme di legge.
In caso di rinuncia, decadenza o impedimento il Consiglio di Amministrazione chiede la convocazione dell'Assemblea per la sostituzione.

Art. 18

Consiglio di Amministrazione: convocazione, deliberazioni e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, di solito nella sede della Società o in altro luogo, con lettera raccomandata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza con telegramma o fax da spedire almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica, o il Direttore generale, l'Amministratore Delegato o il Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

3. Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono approvate per maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Indipendentemente dal voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, è comunque indispensabile il voto favorevole di almeno due dei consiglieri eletto nelle liste presentate dai soci privati, per le seguenti delibere:
 - a) affidamento e revoca delle deleghe all'Amministratore Delegato, aggiuntive a quelle strettamente statutarie;
 - b) assunzione di impegni finanziari e di spesa che superino il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale di cui all'articolo 6 del presente statuto relativi a partecipazione a gare per l'appalto di servizi per trasporto pubblico, con eccezione di quelle che saranno effettuate nella Regione Toscana;
 - c) acquisizione di società e/o partecipazioni in società e/o consorzi.

4. Alle sedute di Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto il Direttore Generale; possono essere invitati anche gli altri Dirigenti della società.

5. Sarà redatto un sintetico verbale dei lavori, con integrale trascrizione delle deliberazioni; il verbale è approvato a conclusione della seduta o all'inizio della prima seduta successiva.

6. Nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da notaio. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono raccolti in apposito registro.

Art. 19

Presidente: poteri – Vice Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della società per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e anche per atti e materie a lui riservate in via esclusiva dal Consiglio di Amministrazione. La società sta in giudizio nella persona del Presidente il quale, in particolare, nomina i procuratori ed i difensori della Società per i giudizi in cui essa è parte; nomina arbitri e periti; promuove tutte le azioni necessarie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi della Società. Adotta le decisioni non attribuite- dalla legge, dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione – ad altri organi sociali e dispone le spese nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, sentito l'Amministratore Delegato propone al Consiglio di Amministrazione la bozza del Bilancio e del programma pluriennale generale, il documento di programma gestionale, le convenzioni ed i contratti nonché gli atti di tipo regolamentare che il Consiglio stesso è chiamato ad approvare. Il Presidente, inoltre, controlla l'integrale e tempestiva attuazione delle decisioni degli organi collegiali della Società proponendo, periodicamente, alla loro valutazione i risultati della gestione dell'azienda; coordina le attività di tutti gli Organi sociali, assicurando la reciproca informazione e l'integrazione operativa fra gli stessi.

Il Presidente assume per altro tutte le iniziative necessarie a promuovere, tra il pubblico, la conoscenza delle attività sociali, intrattiene i rapporti con le Autorità e, in ispecie, con gli Enti Locali Territoriali soci, cura le pubbliche relazioni della Società, sovrintende e controlla i rapporti con i clienti.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente, nominato secondo le modalità di cui all'art. 17, cui competono – oltre i poteri eventualmente delegati dal Presidente – funzioni vicarie.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per un triennio a far data dal quindicesimo giorno successivo alla loro nomina e, comunque, fino alla nomina dei successivi.

Art. 20

Amministratore delegato: poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce – in relazione al programma gestionale– l'importo complessivo – per esercizio e/o per singoli atti o materia – delle spese che l'Amministratore Delegato può, autonomamente, disporre impegnando la società.

L'Amministratore delegato, sulla base degli orientamenti stabiliti dal Piano di gestione e dal Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla gestione della società, alla sua attività finanziaria e patrimoniale, all'attività degli uffici e dei servizi; provvede – su proposta del Direttore Generale e nel rispetto degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale ed agli atti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro; propone al

Presidente ed al Consiglio di Amministrazione la nomina di consulenti; controlla il buon andamento dei servizi ed i loro risultati; definisce progetti ed iniziative da proporre ai competenti organi collegiali e ne cura l'attuazione.

L'Amministratore delegato svolge altresì tutte le attività ed esercita tutti i poteri che gli vengono affidati dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato, d'intesa con il Direttore Generale, provvede altresì a definire l'organizzazione degli uffici e dei servizi, determinandone la dotazione di personale e di mezzi, nel rispetto dei criteri indicati e degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso in cui la figura dell'Amministratore Delegato non sia istituita, i poteri di cui al presente articolo possono essere attribuiti al Direttore generale.
3. L'Amministratore Delegato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Direttore Generale e Dirigenti: funzioni e rapporti di lavoro

1. Il Direttore Generale è tenuto a cooperare attivamente con tutti gli Organi Sociali ed in particolare con il Presidente e con l'Amministratore Delegato, assicurando la loro permanente informazione in ordine a tutte le attività, organizzative e gestionali, della Società ed ai risultati complessivi e di settore.

Il Direttore Generale organizza, coordina e dirige tutto il personale dipendente, che a lui risponde direttamente del proprio operato; dirige gli uffici ed i servizi della società e ne garantisce il buon funzionamento ed i positivi risultati gestionali; svolge ogni ulteriore attività che gli sia affidata dal Presidente, dall'Amministratore Delegato o dal Consiglio di Amministrazione; cura l'adeguata istruzione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; riferisce sull'andamento e sui risultati della gestione al Consiglio di Amministrazione.

E' responsabile dell'esercizio. Propone all'Amministratore Delegato le assunzioni del personale nonché tutti gli atti di gestione del relativo rapporto di lavoro sino alla risoluzione dello stesso.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale e dei Dirigenti è definito – su proposta del Presidente – dal Consiglio di Amministrazione ed è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale e Aziendale dei Dirigenti. Può essere istaurato un rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, conformemente alle disposizioni di legge. Nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il Consiglio di Amministrazione, decorso un triennio dal suo avvio, esprimerà con apposito

atto una valutazione sulla prestazione professionale. In caso di valutazione negativa sarà comunicato al Dirigente la risoluzione del rapporto di lavoro nei termini previsti dal Contratto di Lavoro

3. I Dirigenti, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione e con il coordinamento del Direttore Generale e dell'Amministratore Delegato, hanno la responsabilità dei servizi e delle Unità Operative loro affidate.

Art. 22

Collegio Sindacale: costituzione, nomina, funzioni e durata

1. Il Collegio Sindacale è costituito da due sindaci effettivi e due supplenti nonché dal Presidente, nominati dall'Assemblea.
2. La nomina del Collegio Sindacale, avverrà su presentazione di due liste distinte di cui una contenente le candidature per il Presidente, un Sindaco effettivo ed uno supplente, espresse dai soci "pubblici" e sottoscritte da 1/3 di essi, una contenente le candidature per la nomina di un Sindaco effettivo ed uno supplente, sottoscritta da uno o più soci della categoria "privati".
3. Il controllo contabile può essere affidato di triennio in triennio al collegio sindacale o a società di revisione con delibera della assemblea ordinaria all'atto della nomina del collegio sindacale.
Quanto ai requisiti, doveri, responsabilità ed ogni altra materia relativa al Collegio Sindacale valgono le vigenti disposizioni di legge.
Il Collegio Sindacale, nella prima seduta, definisce la disciplina delle proprie sedute e delle relative convocazioni.
4. I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per un triennio a far data dal quindicesimo giorno successivo alla loro nomina fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, comunque, fino alla nomina dei successivi.
In caso di rinuncia, decadenza o impedimento si applica quanto previsto dalle disposizioni del c.c , art. 2401

Art. 23

Compenso agli Amministratori e retribuzione dei Sindaci

1. Agli Amministratori spettano i compensi fissati dall'Assemblea. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può determinare compensi aggiuntivi per l'espletamento delle attività e per l'esercizio dei poteri specificatamente affidati dallo stesso, comunque nel rispetto del limite massimo complessivo stabilito dalla legge.
Agli Amministratori deve essere corrisposto il rimborso delle spese

effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni loro proprie.

2. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata all'atto della nomina, sulla base della normativa di riferimento, per l'intero periodo di durata del loro ufficio senza possibilità di alcuna modificazione in detto periodo.

TITOLO IV
BILANCI E RELAZIONI

Art. 24
Bilancio

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 2428, c.c., e dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 2429, c.c., è presentato entro i successivi centoventi giorni alla Assemblea per l'approvazione. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale e ivi tenuti a disposizione dei soci. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.
L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.
2. Il bilancio è, di norma, annualmente certificato da società di revisione iscritte alla CONSOB, ai sensi dell'art. 27 nonies della legge 26 febbraio 1982.
3. Qualora particolari esigenze, constatate da parte dell'organo amministrativo, lo richiedano, l'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25
Scioglimento

1. Lo scioglimento della Società si ha:
 - a) alla scadenza del termine di cui al precedente art. 3;
 - b) ove risulti che, a causa della volontà – espressa da uno o più soci – di vendere proprie azioni a soggetti diversi da quelli indicati dal precedente art. 9 od a causa di altri fatti, vengano necessariamente meno una o più delle condizioni di cui al primo, secondo e terzo comma del precedente art. 7;
 - c) in ogni altro caso previsto dalla legge.

2. Lo scioglimento, ove necessario, è deliberato dall'Assemblea straordinaria che, comunque, determina la modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26
Norme transitorie

1. Sono trasferiti alla Soc. TRA.IN Spa tutti i rapporti, attivi e passivi, di cui era titolare il Consorzio Intercomunale di Trasporti TRA.IN, nei modi e nei termini della loro originaria costituzione.
2. Per il personale dipendente dal Consorzio TRA.IN sono trasferiti alla Soc. TRA.IN Spa tutti i rapporti, attivi e passivi, di cui era titolare il Consorzio, nei modi e nei termini della loro originaria costituzione e secondo le leggi vigenti.

Art. 27
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da 3 arbitri, nominato dal Presidente del Tribunale di Siena, che nomineranno fra di loro il Presidente entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro Presidente. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con una maggioranza di soci rappresentanti almeno l'80% del capitale sociale.